

# Crisi di Governo

L'espressione **crisi di Governo** indica la situazione nella quale un Governo presenta le proprie dimissioni a causa della rottura del rapporto di fiducia con il Parlamento.

Si possono verificare **crisi parlamentari** e **crisi extraparlamentari**.

Le **crisi parlamentari** nascono a seguito di una:

- votazione contraria sulla questione di fiducia
- votazione contraria sul voto di fiducia
- votazione favorevole ad una mozione di sfiducia.

Le **crisi extraparlamentari**, invece, si aprono in conseguenza di una crisi politica tra i partiti della coalizione di maggioranza, a causa della quale il Governo non può più far approvare i provvedimenti necessari alla propria azione e previsti dal suo programma.

Il Presidente della Repubblica può tentare di trasformare la crisi extraparlamentare in parlamentare, respingendo le dimissioni del Presidente del Consiglio ed invitandolo a presentarsi alle Camere per verificare se goda o meno della loro fiducia.

## Risoluzione della crisi di Governo

In caso di crisi di Governo, il Presidente della Repubblica può adottare le soluzioni (disposte per ordine di grandezza della crisi, da quella minima a quella irrisolvibile):

- **Rinvio del Governo alle Camere** - il Presidente della Repubblica rinvia il Presidente del Consiglio alle Camere, per la verifica della sussistenza del rapporto fiduciario del Governo in entrambi i rami del Parlamento;
- **Governo-bis** - nomina di un nuovo governo, presieduto dallo stesso Presidente del Consiglio dei ministri, con eventuali modifiche della compagine ministeriale;
- **Nomina di un nuovo leader dello stesso orientamento politico**- Viene nominato un nuovo leader che gode della fiducia degli stessi partiti che costituivano la **vecchia maggioranza**;
- **Nomina di un nuovo leader di diverso orientamento politico**- Viene nominato un nuovo leader che gode della fiducia di una **nuova maggioranza**;
- **Governo istituzionale** - il Capo dello Stato designa come Presidente del Consiglio dei ministri il Presidente del Senato o il Presidente della Camera;
- **Governo tecnico** - viene nominato un Governo costituito da esperti in materia politica, ma estranei ai partiti e alla vita politica in quanto tale;
- **Scioglimento delle Camere ed elezioni anticipate** - il Presidente della Repubblica, verificata l'impossibilità di perseguire altre strade, scioglie le Camere ed indice nuove elezioni<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> **Articolo 88 Cost.** Il Presidente della Repubblica può, sentiti i loro Presidenti, sciogliere le Camere o anche una sola di esse. Non può esercitare tale facoltà negli ultimi sei mesi del suo mandato, salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi della legislatura.